



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1593**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del primo aggiornamento della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 30 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg. e parziale modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2154 di data 03 settembre 2009.

Il giorno **02 Agosto 2013** ad ore **08:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
UGO ROSSI**

Assenti:

**TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'utilizzo della risorsa geotermica, quale impiego di fonti energetiche pulite e rinnovabili nel settore civile, rappresenta una valida alternativa ai combustibili tradizionali anche sul territorio trentino. L'analisi delle comunicazioni di nuove installazioni evidenziano come lo sfruttamento dell'energia geotermica sia di interesse per il riscaldamento/raffreddamento degli edifici privati, ma anche per strutture di maggiori dimensioni destinate ad uso pubblico collettivo.

La norma che disciplina lo sfruttamento di tale energia per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso, art. 30 bis del D.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Leg, è stata introdotta nel codice provinciale alla fine del 2007, modificata e disciplinata con successive deliberazioni della Giunta provinciale nel corso del 2009, delle quali di dà qui di seguito delineazione.

Con deliberazione n. 2154 di data 03 settembre 2009 la Giunta provinciale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 30 bis (sonde geotermiche) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", ha individuato le aree del territorio provinciale che presentano un potenziale rischio ambientale a seguito dell'installazione di sonde geotermiche. I criteri per l'individuazione di tali aree fanno riferimento all'instabilità dei versanti ed alla elevata vulnerabilità delle falde per fenomeni di inquinamento; su tali aree la Giunta provinciale ha posto il divieto di installazione di sonde geotermiche.

Con lo stesso provvedimento n. 2154/2009, al fine di agevolare il cittadino nell'individuazione di tali aree, la Giunta provinciale ha approvato un'apposita cartografia, denominata "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso", la quale riporta le aree nelle quali viene fatto divieto di installare sonde geotermiche.

Riprendendo la citata delibera le aree interdette sono state raggruppate in 4 distinte categorie:

- a) aree potenzialmente interessate da manifestazioni geotermiche, idrotermali o minerali già sfruttate e/o sfruttabili;
- b) aree di rispetto idrogeologico delle sorgenti, dei pozzi e delle acque superficiali utilizzati a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali in concessione, nonché le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano, che potrebbero costituire riserve future, così come riportate nella "Carta delle risorse idriche" adottata ai sensi del Piano Urbanistico Provinciale;
- c) aree caratterizzate da frane superficiali, rotazionali, traslative e da deformazione gravitativa profonde di versante (DGPV), che per la loro natura sono caratterizzate da movimenti del terreno che potrebbero comportare la rottura (nel sottosuolo) delle sonde geotermiche;
- d) aree prossime a faglie sismiche presunte attive.

La Giunta provinciale, sempre con deliberazione n. 2154/2009, ha inoltre stabilito che, in caso di aggiornamento della Carta sopra indicata, sarà compito del servizio provinciale competente in materia di geologia curare l'istruttoria e provvedere alle modifiche dell'elaborato cartografico, sentito il parere dell'Agenzia

provinciale per la Protezione dell'Ambiente ed il servizio provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.

Il Servizio Geologico ha ora predisposto la prima modifica della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" e nello specifico delle aree comprese nei punti b) e c) precedentemente citati; tale modifica si è resa necessaria per le motivazioni di seguito indicate.

Le modifiche del punto b) si sono rese necessarie in quanto in data 14 dicembre 2012, con delibera n. 2779, la Giunta provinciale ha approvato il primo aggiornamento della "Carta delle risorse idriche", mentre le modifiche del punto c) derivano dalla normale attività del Servizio Geologico di studio ed approfondimento delle conoscenze del territorio provinciale.

Più in dettaglio:

1) modifiche punto b):

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2779 di data 14 dicembre 2012 è stato approvato il primo aggiornamento della Carta delle risorse idriche, che individua le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate per gli acquedotti pubblici e per l'imbottigliamento (acque minerali), definendone le rispettive aree di tutela e le disposizioni normative. Considerato che è previsto dalla delibera n. 2154 del 03 settembre 2009, sopra citata, che ci sia completa corrispondenza tra le aree di rispetto idrogeologico della Carta delle Risorse idriche e le aree della Carta delle Limitazioni all'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso individuate dalla lettera b), l'aggiornamento in tale ambito si è reso automaticamente necessario;

2) modifiche punto c):

- gli aggiornamenti della Carta di Sintesi geologica occorsi dal 3 settembre 2009 ad oggi (5°, 6° e 7° aggiornamento) hanno comportato la modifica e/o l'aggiunta di alcune aree ad elevata pericolosità all'interno della carta di sintesi geologica stessa. Al fine del presente aggiornamento tra queste modifiche sono state selezionate quelle che hanno comportato l'inserimento o la modifica di aree interessate da una potenziale instabilità profonda dei versanti tale da poter comportare la rottura (nel sottosuolo) delle sonde geotermiche e sono state quindi inserite e/o modificate 8 aree nella Carta delle Limitazioni;

- nella stesura della prima cartografia si era adottato il criterio di inserire le aree caratterizzate da un movimento del terreno con velocità superiore ai 3 – 20 mm/anno. In coerenza con questo principio si è reso necessario introdurre 22 modifiche puntuali per recepire le nuove conoscenze fornite dalle elaborazioni dei dati di interferometria da satellite.

Per l'aggiornamento sono stati acquisiti i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prot. S304/2013/77107/17.5/U382 di data 07 febbraio 2013 e del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche prot. S173/2013-100769/18.6 di data 19 febbraio 2013, in quanto previsti al punto 4) della deliberazione n. 2154/2009.

La Giunta provinciale ha, infatti, così disposto in materia di aggiornamento della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito

chiuso” in quanto la normativa in vigore fino al 27 dicembre 2009, assoggettava l’installazione di sonde geotermiche ad autorizzazione rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di geologia, previa acquisizione dei pareri dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e del servizio provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.

La legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria 2010) all’art. 36, comma 2, ha modificato il DPGP 26 gennaio 1987 n. 1_41/legisl. sostituendo l’art. 30 bis con una nuova disposizione, la quale, come principale novità, stabilisce che l’installazione di sonde geotermiche è ammessa previa comunicazione, pertanto non più autorizzazione, da presentare almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori alla struttura provinciale competente in materia di geologia. L’innovazione normativa ha pertanto abrogato sia il rilascio dell’autorizzazione, sia il coinvolgimento mediante la richiesta dei pareri dell’Agenzia provinciale per la Protezione dell’Ambiente e del servizio provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.

Considerato quanto sopra, si ritiene opportuno modificare quanto stabilito con deliberazione n. 2154 di data 03 settembre 2009, al punto 4 del dispositivo, nel senso di disporre che l’aggiornamento della suddetta Carta competerà al servizio provinciale competente in materia di geologia, senza la necessità di acquisire i pareri sopra indicati.

Con il presente provvedimento, si provvede quindi ad approvare il primo aggiornamento della “Carta delle limitazioni per l’installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso”, allegato quale parte integrante.

Si precisa, inoltre, che l’aggiornamento della “Carta delle limitazioni per l’installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso” allegata, è consultabile in rete attraverso il sito internet del Dipartimento Protezione civile all’indirizzo www.protezionecivile.tn.it/territorio/geologia/Geotermia.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udito il Relatore,
- visti gli atti in premessa citati;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2154 di data 09 settembre 2009 avente ad oggetto “Approvazione della Carta delle limitazioni per l’installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso, al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, ai sensi dell’art. 30 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2779 di data 14 dicembre 2012 avente ad oggetto “Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 – articolo 21, comma 4, delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale – Primo aggiornamento della Carta delle risorse idriche”;

- visto l'art. 30 bis del D.P.G.P. 26 novembre 1987, n. 1-41/Leg "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti",
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo),

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto in premessa esposto, il primo aggiornamento della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso", negli atti che formano parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, stabilendone la relativa efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione;
- 3) di modificare la deliberazione n. 2154 di data 03 settembre 2009, al punto 4 del dispositivo, attribuendo il compito di disporre gli ulteriori aggiornamenti della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" al Servizio competente in materia di geologia, senza la necessità di acquisire i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, previsti nella precedente normativa;
- 4) di precisare che l'aggiornamento della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" allegato, è consultabile in rete attraverso il sito internet del Dipartimento Protezione civile all'indirizzo www.protezionecivile.tn.it/territorio/geologia/Geotermia.

SC